



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti del disabile intellettivo o relazionale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, definisce le persone handicappate coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La legislazione vigente tuttavia, pur ponendo sullo stesso piano di diritto i soggetti disabili, ha creato disparità di trattamento tra gli stessi in quanto ha previsto particolari prestazioni solo per le persone affette da cecità, sordomutismo e da menomazioni fisiche (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, legge 11 febbraio 1980, n. 18).

I disabili mentali, ad oggi, sono l'unica categoria non considerata da una legge specifica e sono costretti pertanto a cercare soluzioni, spesso inadeguate, ai loro gravi problemi, nelle leggi che riguardano gli invalidi civili fisici.

L'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS) ha rappresentato, nel tempo, questa situazione alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di richieste e di proposte.

A queste si è risposto, e nemmeno in tutti i casi, con la semplice concessione di provvidenze economiche le quali, dapprima normalmente attribuite, oggi sono sempre più subordinate a criteri restrittivi nonostante l'indiscutibile gravità che la condizione di disabile intellettivo e relazionale comporta. È da evidenziare che un cieco, un sordomuto o un invalido motorio, che sono perfettamente in grado di sostenere direttamente la propria condizione di fronte ai medici delle commissioni competenti, ottengono facilmente il dovuto riconoscimento, mentre un disabile intellettivo e relazionale, che ovvia-

mente non si rende nemmeno conto che si sta decidendo della sua condizione e quindi del suo futuro, è soggetto ad una singolare ed assurda fiscalità nella determinazione dei gradi di invalidità, quando ben difficilmente esiste un invalido in condizioni di gravità superiori alla sua. Assurdo appare ancora che il disabile intellettivo e relazionale debba sottoporsi a visite mediche, per accertare uno stato inconfutabilmente palese e documentato, effettuate separatamente prima dalla Commissione invalidi e poi dalla commissione prevista dalla legge n. 104 del 1992, con valutazioni spesso contrastanti.

I rapporti con le commissioni mediche e la prefettura, l'assillo delle pratiche, delle visite, dei ricorsi, assumono per i genitori di un disabile intellettivo e relazionale aspetti incredibili, incomprensibili, talora allucinantissimi.

Il presente disegno di legge mira a dare pieno riconoscimento alla condizione di disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità, in modo da garantire anche a tali disabili gli interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per l'*handicap* grave ed inoltre ad assicurare al pari dei ciechi, sordi e invalidi fisici, il sostegno e l'assistenza necessari per favorire i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e partecipazione alla vita sociale.

Per disabili intellettivi e relazionali si considerano coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale (per esempio la sindrome di *Down*) oppure disturbi generalizzati dello sviluppo (per esempio l'autismo) o altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione so-

ziale che determinano un *handicap* a grave rischio di emarginazione.

Con tale definizione si vogliono superare le vecchie definizioni di fanciulli ed adulti subnormali, disabili psichici, che hanno contribuito a creare confusione nella identificazione della categoria. Inoltre, per superare le difficoltà suddette per la constatazione della malattia, viene stabilito che l'accertamento dello stato di disabilità intellettiva e relazionale, a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 per *handicap* grave, abbia il carattere di una constatazione definitiva, senza ulteriori visite mediche, data l'irreversibilità della situazione, e dia diritto ad una indennità o vitalizio, come avviene, ad esempio, per i casi di minorazione sensoriale. Il relativo accertamento di disabilità viene richiesto da chi esercita la patria pote-

stà o da un responsabile del servizio sociale sia al momento della nascita o in seguito a malattie o ad eventi traumatici. Vi procede la commissione medica della azienda sanitaria locale competente per territorio (di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992 integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'ANFFAS. Infine, per garantire la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali di questi disabili, viene dato pieno riconoscimento all'ANFFAS, come associazione di interesse nazionale, al pari delle altre già riconosciute con legge precedentemente, come l'Unione italiana ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di assicurare ai soggetti affetti da disabilità intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e partecipazione alla vita sociale.

Art. 2.

*(Riconoscimento della disabilità
intellettiva e relazionale)*

1. La disabilità intellettiva e relazionale è riconosciuta come condizione oggettiva di *handicap* con evidente connotazione di gravità a carattere di irreversibilità ed è disciplinata, per quanto non previsto dalla presente legge, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Ai fini della presente legge si considerano disabili intellettivi e relazionali coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale o disturbi generalizzati dello sviluppo o altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale, che determinano un *handicap* a grave rischio di emarginazione.

Art. 3.

(Accertamento dell'handicap)

1. L'accertamento della disabilità intellettiva e relazionale avviene al momento della nascita o in seguito a malattie o eventi trau-

matici, su richiesta di chi esercita la patria potestà o di un responsabile del servizio sociale.

2. La commissione medica, di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della azienda sanitaria locale competente per territorio, integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), constata lo stato di disabilità intellettiva e relazionale esclusivamente sulla base della documentazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale e senza ulteriore visita medica.

3. L'accertamento è effettuato con carattere di urgenza e di priorità al fine di consentire, qualora necessari, tempestivi interventi terapeutici, riabilitativi e di sostegno alle famiglie. La constatazione dello stato di disabilità di cui al comma 2 comporta l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

Art. 4.

(Provvidenze)

1. In seguito all'accertamento di cui all'articolo 3 sono concesse al disabile intellettivo e relazionale provvidenze economiche, rivalutate annualmente in rapporto al costo della vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute dalla legislazione vigente ai ciechi assoluti.

2. Le provvidenze economiche di cui al comma 1 sostituiscono quelle eventualmente già in godimento, fatto salvo, comunque, il diritto di optare per le condizioni di miglior favore.

3. In favore dei soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

Art. 5.

(Compartecipazione alle spese)

1. La misura della compartecipazione alle spese per i servizi erogati è fissata in base al reddito della sola persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale, escludendo da tale computo le provvidenze economiche cui il disabile ha diritto per la sua condizione, nonché al rapporto fra le ore della giornata coperte dal servizio e quelle coperte dalla famiglia.

Art. 6.

(Sostegno alle famiglie)

1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale, dichiarato tale ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuta un'anzianità contributiva aggiuntiva di cinque anni.

2. In favore dei familiari del disabile intellettivo e relazionale le regioni possono, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attuare interventi di sostegno adeguati a favorire la permanenza del disabile nel suo domicilio quali servizi, semi residenze, ricoveri di sollievo o di emergenza, assistenza sociale e sanitaria domiciliare, contributi economici.

Art. 7.

(Rappresentanza legale)

1. La rappresentanza legale del soggetto disabile intellettivo e relazionale, divenuto maggiorenne, è esercitata di diritto, congiuntamente o disgiuntamente, dai suoi genitori fino a quando sono in vita ed in grado di rappresentarlo.

2. In caso di morte dei genitori o qualora venga meno la loro capacità di rappresentare il figlio si procede di ufficio a nominare un nuovo rappresentante.

3. La rappresentanza legale è dichiarata d'ufficio, dal tribunale competente, su segnalazione del pubblico ministero o di chiunque altro, sulla base della necessaria documentazione.

Art. 8.

(Riconoscimento dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali)

1. L'ANFFAS è riconosciuta come ente morale di rilievo nazionale per la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei disabili intellettivi e relazionali.

2. L'ANFFAS è ammessa ad usufruire dei benefici e dei finanziamenti già previsti in favore della Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).

Art. 9.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione della medesima ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

